



# CITTA' DI SAN VITO DEI NORMANNI

(Provincia di Brindisi)

---

## ORDINANZA SINDACALE

**Ordinanza N.**  
**Data**

**9**  
**27/12/2022**

**OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO, UTILIZZO E SPARO DI PETARDI E MORTARETTI NEL TERRITORIO DI SAN VITO DEI NORMANNI NEL PERIODO DAL 28 DICEMBRE 2022 AL 6 GENNAIO 2023.**

### IL SINDACO

#### **PREMESSO :**

- che durante le festività natalizie e in particolare nella notte tra il 31 Dicembre e il 01 Gennaio è diffusa la consuetudine di festeggiare con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere che potrebbero arrecare disturbo e turbativa alla quiete pubblica oltreché il danneggiamento a beni mobili e immobili;
- che tale usanza comporta un oggettivo pericolo essendo tali dispositivi in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- tale pericolo sussiste, sia pure in misura minore, anche per quei prodotti di libera vendita che si limitano a produrre un effetto luminoso senza detonazione, in presenza di bambini;
- la vendita illegale nonché l'utilizzo dei medesimi prodotti può dare vita a conseguenze negative non solo per l'incolumità pubblica, ma anche per quella degli animali domestici nonché della fauna selvatica, in quanto il frastuono delle esplosioni, oltre a cagionare un'evidente reazione di spavento, può condurli a perdere l'orientamento, con il rischio di provocare sinistri dovuti all'invasione della sede stradale;

#### **RILEVATO che:**

- l'improprio utilizzo di petardi e botti genera ineluttabilmente, una serie di conseguenze dannose che minacciano l'incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana, oltre a provocare danni all'integrità fisica delle persone, degli animali oltreché pregiudizio materiale ed economico al patrimonio pubblico e privato;
- l'utilizzo dei fuochi d'artificio, fumogeni e affini, è causa non solo di pericolo per la vita delle persone, inevitabilmente esposte a panico e stress anche acustico, ma determina inoltre forti concentrazioni di inquinamento da polveri PM10 in grado di veicolare, come da evidenza scientifiche, virus e batteri;
- la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti, causati dall'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante, crepitante e sibilante (botti, petardi, razzi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti - spesso anche di natura contraffatta - ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali, specialistici e professionali per l'utilizzo previsti dalla normativa di settore;
- l'attuale condizione igienico sanitaria che vede le strutture ospedaliere già impegnate nella cura dei soggetti affetti da Covid-19, impone di intervenire anche al fine di limitare e mitigare la pressione sulle strutture

sanitarie arginando il ricorso alle cure mediche dovuto ad incidenti derivanti dall'impiego improprio di prodotti esplodenti e assimilati;

-occorre, dunque, adottare senza indugio un provvedimento contingibile ed urgente per la salvaguardia della pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana, nonché per ragioni di tutela sanitaria;

**RITENUTO** pertanto necessario disciplinare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale nonché regolamentare la vendita al pubblico di prodotti pirotecnici, dal 28 dicembre 2022 e fino a tutto il 6 Gennaio 2023, al fine di salvaguardare il supremo bene della salute garantito dall'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana nonché dall'articolo 1 del T.U.LL.P.S.;

#### **VISTO**

- l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;

- l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

**VISTI** gli art. 650 e 703 del C.P.;

**VISTA** la Legge n. 125 del 24/7/2008 e la Legge n. 94 del 15/7/2009 in materia di sicurezza pubblica;

**VISTO** l'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

#### **RICHIAMATA:**

-la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica";

- la Legge n.48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città" che meglio definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare anche le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

- la direttiva del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n.557/PAS/U/006695/XV.H.MASS(77) BIS del 10/05/2019 ad oggetto "D.lgs 29 luglio 2015, n.123 (...). Limitazioni alla vendita – Direttive";

### **ORDINA**

1. Dal giorno **28 dicembre 2022 al giorno 6 gennaio 2023** è vietata su tutto il territorio comunale, la cessione e l'accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti simili in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti;

2. E' comunque vietato a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, consentire a chicchessia l'uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;

La violazione alle disposizioni della presente ordinanza ove il fatto non costituisca reato, sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto e la successiva confisca ai sensi di legge.

I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650, 678, 703 del C.P., a r t t . 17 co. 2 e 5 7 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S., secondo la fattispecie ricorrente.

Alle sanzioni amministrative e penali di cui sopra, e fatta salva la concorrenza di ulteriori violazioni di diverse disposizioni di legge, conseguirà il sequestro dei fuochi d'artificio e degli articoli pirotecnici illegalmente posti in vendita, come da disciplina di settore.

Le violazioni alla presente Ordinanza commesse dai titolari di licenza amministrativa, verranno sanzionate con la sospensione del titolo abilitativo fino a cinque giorni.

### **RACCOMANDA**

Agli esercenti la potestà parentale, di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplosivi, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da un utilizzo improprio o maldestro degli stessi.

### **TRASMETTE**

la presente ordinanza – ai fini dell'osservanza - a tutte le forze di Polizia, nonché agli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria a cui spetta l'accertamento e la contestazione, che potranno, ove necessario per la completezza degli accertamenti, effettuare riprese fotografiche e filmati, anche mediante apparecchiature speciali atte all'utilizzo notturno, nonché utilizzare eventuali riprese - da chiunque altro effettuate - che consentano l'accertamento delle violazioni. Quanto sopra nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché dei Reg.ti UE n.2016/679 e n.2016/680.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga:

- Resa di pubblica conoscenza mediante affissione dello stesso All'Albo Pretorio comunale telematico.
- Notificata al Comando di Polizia Locale e alla Compagnia Carabinieri di San Vito dei Normanni per il controllo sull'osservanza del provvedimento.
- Trasmessa al signor Prefetto di Brindisi.

### **AVVERTE**

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse può, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010:

- Presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.
- Presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

**Sindaco**

ERRICO SILVANA / ArubaPEC S.p.A.